REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Napoli, ### civile, composta dai magistrati: Dott.ssa ### Presidente Dott. ###ssa ### rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3101/2021 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 4142.2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata il ###, vertente

TRA

S.P.A., con sede ###, C.F. ### e P.IVA n. ###, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difeso dall'Avv. ### (C.F. ###), con la quale elettivamente domicilia in Napoli alla ### presso lo studio legale ### giusta procura rilasciata agli atti; APPELLANTE PRINCIPALE/APPELLATA INCIDENTALE

E

S.R.L., C.F.###, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa, giusta mandato annesso all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dall'avv. ### cod. fisc. ###, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in ### n. ###, coe da procura in atti; ### INCIDENTALE

I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il giudizio di primo grado

Con atto di citazione ritualmente notificato la ### S.r.l. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, il ### di Napoli, deducendo l'illegittimità degli addebiti effettuati dall'istituto di credito nell'ambito dei rapporti bancari intercorsi tra le parti.

A sostegno della pretesa, la società attrice deduceva di avere intrattenuto con la banca convenuta i seguenti rapporti bancari: •

il rapporto di conto corrente ordinario con apertura di credito n. (...), acceso in data 1° gennaio 1997, recante un saldo finale, al 30 giugno 2017, pari a € - 49.395,56, come determinato dalla banca; • il rapporto di conto corrente ordinario con apertura di credito n. 1000/1318, acceso in data 6 dicembre 2006, recante un saldo finale, al 31 dicembre 2016, pari a € +22.028,66, come determinato dalla banca; • il rapporto di conto corrente ordinario con apertura di credito n. 1000/1106, acceso in data 17 gennaio 2005, recante un saldo finale, al 31 marzo 2013, pari a € -26,33, come determinato dalla banca.
Evidenziava, in particolare, l'illegittimità degli addebiti operati dalla banca in relazione alle clausole concernenti la determinazione e l'applicazione degli interessi ultralegali, l'anatocismo trimestrale, la commissione di massimo scoperto, nonché le competenze e le ulteriori remunerazioni pretese a qualsiasi titolo dall'istituto di credito, lamentando anche di non aver mai convenuto lo ius variandi e che, in ogni caso, in violazione di quanto previsto dall'art. 118 TUB, la banca non aveva mai comunicato, tanto meno con le modalità ed i tempi previsti dalla legge, le variazioni dei tassi di interesse e delle ulteriori condizioni contrattuali originariamente concordate.
Puntualizzava che, dalla perizia di parte commissionata dall'attrice, risultava che il saldo ricalcolato nel rispetto delle condizioni legittimamente applicabili al solo rapporto di conto corrente n.(...), alla data del 30.6.2017, ammonta ad €. 247.447,17, a fronte di un saldo contabile riportato dalla banca alla medesima data pari ad €. - 54.234,12.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale accogliersi le seguenti conclusioni: "a) ACCERTARE E ### l'invalidità e la nullità, totale o parziale, dei contratti di apertura di credito e di conto corrente dedotti in atti, intercorsi tra la banca convenuta e la ### S.R.L., particolarmente, in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali, dell'anatocismo trimestrale, della C.M.S., delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese; b) ### E ### l'illegittima contabilizzazione a debito dei rapporti di conto corrente indicati in narrativa di somme non dovute, segnatamente, a titolo di interessi ultralegali, interessi

usurari, capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, commissione di massimo scoperto, altri oneri e spese a carico del correntista, valute degli accrediti superiori ad un giorno, sia relative alle operazioni compiute sullo stesso conto, sia in relazione ad operazioni compiute su altri rapporti di conto corrente, di cui si contesta l'esistenza; c) RICALCOLARE, a mezzo CTU che sin d'ora si invoca, l'ammontare delle somme a credito ed a debito delle parti (cliente-banca) sulla base dell'intera documentazione (dalla formalizzazione negoziale ad oggi) e sulla base delle illegittimità rilevate in narrativa; d) ### la banca convenuta al pagamento in favore della società attrice delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla data di ciascun illegittimo addebito; e) ### la banca convenuta, per quanto di competenza, al pagamento delle spese e competenze del giudizio (compensi, esborsi, spese generali, IVA e CP), con attribuzione al procuratore antistatario".

Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la banca convenuta, la quale eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione e l'inammissibilità della domanda proposta dall'attrice; nel merito, deduceva l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione delle rimesse aventi natura solutoria.

Formulava, pertanto, le seguenti conclusioni: "a) In via preliminare accertare e dichiarare la nullità ed inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito essendo i rapporti bancari dedotti in giudizio ancora in essere e, di ogni altra domanda cd. "presupposta" di accertamento e/o di rideterminazione del saldo dei rapporti dedotti in citazione, anche per carenza di interesse ad agire. b) In via preliminare accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ai sensi degli artt. 2946, 2948 e 2935 c.c. di ogni domanda di interessi debitori e creditori (quest'ultimi ancorché non richiesti) e in ogni caso l'irrepetibilità di tutte le rimesse affluite sui rapporti bancari per cui è causa aventi carattere solutorio, quantomeno rispetto a quelli anteriori al 2008; c) rigettare ogni domanda proposta dalla ### s.r.l, in persona del ### rapp.te p.t., nei confronti del ### di ### S.p.a. perché inammissibile, infondata in fatto e diritto e, comunque, non provata. d)

condannare la società istante al pagamento in favore del ### di ### S.p.a, delle spese processuali oltre accessori di legge anche in considerazione della violazione da parte della società istante dei principi di buona fede e correttezza contrattuale".
Espletata la CTU contabile e svolta l'attività istruttoria il Tribunale rimetteva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di giorni 30+20 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La sentenza di primo grado Il Tribunale di ### con la sentenza richiamata in epigrafe, così decideva: "1) Dichiara che il saldo del conto corrente (...) alla data del 31/5/2018 era attivo per + € 269.652,93, ed ordina alla banca convenuta di rettificare in tal senso il saldo del conto corrente; 2) ### che, considerando esclusivamente le rimesse ripetibili, il saldo al 31/5/2018 era attivo per + € 255.609,34; 3) ### la banca convenuta a rimborsare alla società attrice ogni somma che quest'ultima documenti di avere versato al CTU in base ai decreti di liquidazione in atti; 4) ### la banca convenuta a rimborsare alla società attrice le spese di lite, che liquida in € 545 per esborsi ed € 13000 per compenso, oltre spese generali, Iva e ### con distrazione in favore dell'avv. ### Fezza".
Il giudizio di appello Con atto di appello notificato in data ### S.p.a. (già ### di ### ha impugnato la predetta sentenza sulla base di sette motivi di impugnazione. 1.Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha accolto la domanda di accertamento del saldo del conto corrente n. (...), pur avendo rigettato la domanda di ripetizione dell'indebito. ### la prospettazione dell'impugnante, tra l'azione di "accertamento" e quella di "ripetizione" sussisterebbe, infatti, un inscindibile rapporto di interdipendenza e il giudice di primo grado avrebbe errato nel riconoscere autonoma rilevanza alla domanda di accertamento del saldo. Più nello specifico, l'appellante sostiene che una volta rilevata l'inammissibilità della domanda restitutoria -in ragione della mancata chiusura del conto corrente il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile anche la domanda di accertamento del saldo, non potendo quest'ultima essere

autonomamente accolta in assenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di ripetizione.
2.Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il giudice di prime cure ha accolto la domanda di rettifica del saldo del conto corrente (...) in quanto la società attrice in primo grado solo in sede ###c.p.c. aveva proposto la domanda nei seguenti termini "condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente addebitate … mediante rettifica del saldo…". ### non avrebbe, dunque, chiesto in citazione la condanna della banca alla rettifica del saldo, ma si sarebbe tardivamente limitata ad indicare una specifica "modalità" ("mediante rettifica del saldo") attraverso cui ottenere "la restituzione" dell'indebito.
In conseguenza, risultando inammissibile ed infondata la domanda di ripetizione, non potrebbe che esserlo anche la domanda ### diretta ad ottenere il pagamento "mediante rettifica del saldo". Ove così non fosse, la domanda di "rettifica" sarebbe evidentemente tardiva ed altrettanto inammissibile con conseguente violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato da parte della sentenza gravata. ### la prospettazione dell'appellante, la domanda di rettifica sarebbe stata formulata dall'attore quale modalità di restituzione dell'indebito e, pertanto, risulterebbe sostanzialmente sovrapponibile alla domanda di condanna alla restituzione dell'indebito, in quanto idonea a produrre il medesimo risultato economico. Ne conseguirebbe che, una volta dichiarata inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito, il giudice avrebbe dovuto dichiarare inammissibile anche la domanda di rettifica del saldo, in quanto, per come concretamente formulata, essa sarebbe stata strumentale al perseguimento del medesimo risultato restitutorio.
3.Con il terzo motivo la banca censura la sentenza impugnata, deducendone l'erroneità per violazione dei principi in materia di riparto dell'onere della prova.
Più specificamente, la banca lamenta, anzitutto, la mancata produzione, da parte del cliente, del contratto originario relativo al

conto corrente n. (...) e risalente al 21.1.1976 che sarebbe funzionale alla dimostrazione dei lamentati addebiti illegittimi.
Evidenzia, inoltre, che il primo contratto versato in atti è del 1998, mentre per il periodo precedente sarebbero stati prodotti esclusivamente gli estratti conto a decorrere dal 1997. ### deduce, inoltre, anche la mancata produzione della sequenza integrale e continuativa degli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto, assumendo che tale carenza documentale relativa a otto mesi per gli anni 2012-2013-2014 non consentirebbe di verificare compiutamente le singole annotazioni contabili e di ricostruire con sufficiente attendibilità l'andamento del conto sin dalla sua apertura. ### sostiene anche che la mancanza degli estratti conto non potrebbe essere sopperita dagli estratti conto scalari.
Sulla base di tali rilievi, l'appellante sostiene che le lacune documentali riscontrate impedirebbero una corretta ricostruzione contabile del rapporto e, conseguentemente, l'accertamento del saldo effettivo del conto corrente, con la conseguenza che la domanda di rideterminazione del saldo avrebbe dovuto essere rigettata per mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della società attrice, odierna appellata.
4 e 5. Con il quarto e il quinto motivo la banca censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, nel pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione, ha individuato le rimesse solutorie assumendo a riferimento il saldo del conto corrente previamente rettificato mediante l'eliminazione degli addebiti ritenuti illegittimi. ### l'appellante, ai fini dell'individuazione delle rimesse solutorie e della delimitazione delle pretese restitutorie prescritte, il giudice di prime cure avrebbe dovuto fare riferimento ai saldi storici risultanti dagli estratti conto, senza procedere alla preventiva rettifica del rapporto. In tale prospettiva, il saldo sarebbe risultato pari a ### 123.496,55, anziché a euro 255.609,34, come determinato dal Tribunale.
La banca contesta, inoltre, l'individuazione del dies a quo della prescrizione nella data di introduzione del giudizio (29 giugno 2018), sostenendo che avrebbe dovuto assumersi ad atto interruttivo della prescrizione la data dell'ultimo saldo positivo del

conto, con conseguente prescrizione delle rimesse anteriori, da qualificarsi come solutorie in quanto destinate a estinguere esposizioni debitorie.
Sulla base di tali argomenti, l'appellante ritiene che il saldo del conto corrente, al 31 maggio 2018, avrebbe dovuto essere determinato in euro -16.174,32. 6 Con il sesto motivo la banca deduce la contraddittorietà della sentenza impugnata con riferimento al contenuto del dispositivo, rilevando un'inconciliabilità tra le statuizioni in esso riportate in ordine alla rideterminazione del saldo del conto corrente n. (...) alla data del 31 maggio 2018.
In particolare, l'appellante evidenzia che il Tribunale, da un lato, ha accertato che il saldo del predetto conto corrente, alla data del 31 maggio 2018, era attivo per euro 269.652,93, ordinando alla banca di procedere alla relativa rettifica; dall'altro, ha individuato, nella medesima data, un saldo attivo pari a euro 255.609,34, ottenuto considerando esclusivamente le rimesse ritenute ripetibili, in ragione dell'intervenuta prescrizione delle ulteriori pretese restitutorie. ### la prospettazione dell'appellante, le due statuizioni risulterebbero tra loro incompatibili, in quanto riferite alla medesima data e al medesimo rapporto, ma recanti importi differenti, senza che sia possibile individuare con sufficiente chiarezza quale sia l'effettivo saldo oggetto dell'ordine di rettifica impartito alla banca.
La censura viene ulteriormente illustrata rilevando che il primo importo sarebbe stato determinato senza considerare gli effetti dell'eccezione di prescrizione, mentre il secondo sarebbe il risultato della rideterminazione del saldo limitatamente alle poste non prescritte.
Sulla base di tali rilievi, l'appellante chiede la riforma della sentenza impugnata anche sotto tale profilo, deducendo l'incoerenza delle statuizioni adottate dal giudice di prime cure e l'incertezza che ne deriverebbe in ordine al contenuto e alla portata del preteso obbligo di rettifica posto a carico della banca con richiesta di annullamento delle medesime statuizioni. 7.Con il settimo ed ultimo motivo di gravame l'appellante deduce la prescrizione della domanda di rettifica del saldo formulata ###

dalla ### in primo grado. ### l'impugnante, infatti, tale domanda, in quanto sovrapponibile alla domanda di ripetizione, sarebbe soggetta al decennale termine prescrizionale.
Illustrati i motivi di impugnazione, l'appellante spiegava le seguenti conclusioni: "Voglia l'###ma Corte di Appello di ### in accoglimento del presente appello, riformare parzialmente la sentenza n. 4142/2021 del Tribunale di ### depositata in data ### e notificata in data ### con riferimento a quanto statuito in ordine al c/c n.(...) perché la sua motivazione è scarna, erronea, ingiusta e contraddittoria per tutti i motivi in fatto e diritto sopra esposti e, per l'effetto, annullare parzialmente la detta sentenza relativamente ai seguenti capi: <<1) ### che il saldo del conto corrente (...) alla data del 31/5/2018 era attivo per + € 269.652,93 ed ordina alla banca convenuta di rettificare in tal senso il saldo del conto corrente; 2) ### che, considerando esclusivamente le rimesse ripetibili, il saldo al 31/5/2018 era attivo per + € 255.609,34>>; conseguentemente rigettare la domanda della ### s.r.l. anche relativamente al c/c n. (...) perché inammissibile, infondata e non provata anche in dipendenza della circostanza - acclarata in primo grado - che considerando il solo periodo rispetto al quale vi è continuità negli estratti conto del c/c n. 498 ovvero dal 01/12/2014 - 31/05/2018, viene confermato il saldo finale della ### alla data del 31/05/2018 e, precisamente a debito del correntista di € - 48.970,53. In subordine, si chiede che l'On.le Corte adita, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione specificamente sollevata in primo grado, da intendersi per ripetuta e trascritta in questa sede, voglia dichiarare interamente prescritto tutto il periodo antedecennio precedente il saldo positivo accertato dal CTU ed accogliere il conseguente ricalcolo del saldo pari ad -€. 16.174,32; in estremo subordine, considerare l'ipotesi di calcolo effettuata dal CTU sui saldi banca e le rimesse solutorie prescritte, che ha determinato un saldo pari ad €. 123.496,55. Il tutto con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre ### CPA e rimborso spese generali come per legge".
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l'appellata ### srl, la quale chiedeva il rigetto dell'appello proposto dalla controparte e proponeva appello incidentale articolato in tre motivi. 1.Con il

primo motivo l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie producesse effetti anche sulla domanda di accertamento e rettifica del saldo. ### l'appellante, la prescrizione inciderebbe esclusivamente sulla domanda di ripetizione dell'indebito, ma non su quella di accertamento e rettifica del saldo, volta a eliminare contabilmente gli addebiti illegittimi. 2. Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha accertato che il saldo rettificato del conto corrente n. (...), al 31 maggio 2018, è pari ad ### 269.652,93, anziché ad ### 323.228,41, come risultante dalla CTU definitiva del 20 giugno 2020.
In particolare, sostiene l'impugnate che il Tribunale avrebbe erroneamente recepito i conteggi contenuti nella bozza provvisoria della ### disattendendo le conclusioni definitive del consulente, il quale aveva rilevato l'illegittimità delle variazioni in peius dei tassi d'interesse non ritualmente comunicate ai sensi dell'art. 118 TUB. Difatti, il ### escludendo l'applicazione delle variazioni dei tassi non legittimamente operate dalla banca e mantenendo le condizioni precedentemente pattuite, aveva determinato un saldo creditore in favore della correntista pari a ### 323.228,41. 3. Con il terzo motivo la correntista censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato le domande relative al conto corrente n. 1000/1106, avendo errato nel ritenere legittime le condizioni economiche previste dal contratto del 17 gennaio 2005. ### l'appellante, il giudice avrebbe erroneamente disatteso le conclusioni della CTU definitiva del 20 giugno 2020, nella quale il saldo veniva ricalcolato con esclusione delle variazioni dei tassi non ritualmente comunicate e applicando l'ultimo tasso validamente modificato, con la conseguente determinazione di un saldo creditore di ### 21.151,08, ovvero di ### 10.924,44, tenuto conto della prescrizione. In quest'ultima ipotesi, la differenza a credito della correntista rispetto al saldo contabile negativo di euro 23,66 risulterebbe pari a ### 10.949,10.
In definitiva, la ### srl spiegava le seguenti conclusioni: "### l'###ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: I. dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello principale; II. in accoglimento

dei primi due motivi dell'appello incidentale, in riforma della sentenza impugnata, con riferimento al c/c n. (...), in parziale accoglimento delle domande formulate in prime cure da parte attrice: ### E DICHIARARE che il saldo del c/c n. (...) alla data del 31.5.2018 era attivo per €. + 323.228,41 (in luogo di €. 269.652.93 indicati nella sentenza appellata) ed ### alla banca di rettificare in tal senso il saldo del conto corrente alla predetta data e di proiettare la operata rettifica sui saldi successivi, fino all'attualità o fino alla chiusura del rapporto; ### In accoglimento del terzo motivo di appello incidentale, in riforma della sentenza impugnata, con riferimento al c/c n. 1000/1106, in parziale accoglimento delle domande formulate in prime cure da parte attrice: in via principale, ### la banca ### s.p.a. al pagamento in favore della ### s.r.l. della somma di €. 10.949,10, oltre interessi legali dal 31.03.2013 ed interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale, a titolo di ripetizione di indebiti addebiti (tenuto conto della violazione dell'art. 118 TUB) sul c/c 1000.1106 chiuso il ###. In subordine (data l'inapplicabilità della prescrizione all'azione di accertamento), ### E ### che il saldo del c/c n. 1000/1106 alla data del 31.3.2013 era attivo per €. + 21.151,08 (a fronte di un saldo contabile di €. - 26,33) ed ordinare alla banca di rettificare in tal senso il saldo del conto corrente alla predetta data e di proiettare la operata rettifica sui saldi successivi, fino all'attualità o fino alla chiusura del rapporto. IV. In ogni caso, condannare l'appellante principale al pagamento delle spese di lite da attribuirsi al sottoscritto difensore antistatario nonché, al pagamento di una congrua somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale per assenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.

Ed invero, secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del ### nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel

senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (pt. Cass. 03/11/2020, n.24262).

Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.

Nello specifico, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere chiaramente quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.

2. Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione avanzata dalla ### di tardività dell'appello incidentale.

Al riguardo, occorre rilevare che l'art. 334 c.p.c. consente alla partepur quando sia decorso il termine per impugnare o abbia prestato acquiescenza alla sentenza di proporre impugnazione incidentale tardiva, qualora l'interesse a impugnare sorga in conseguenza della proposizione dell'impugnazione principale. ### trova la propria giustificazione nell'esigenza di tutelare la parte che, pur essendo risultata soccombente su determinate questioni, non abbia ritenuto necessario impugnare autonomamente la decisione, confidando nell'assetto degli interessi risultante dalla sentenza e che sia indotta a proporre impugnazione soltanto a seguito dell'iniziativa assunta dalla controparte. In tale ipotesi, infatti, l'impugnazione principale può determinare un pregiudizio per la parte non impugnante, facendo

sorgere in capo a quest'ultima un interesse concreto e attuale a contestare i capi della decisione sfavorevoli.
Ne consegue che l'eccezione di tardività sollevata dalla banca deve essere rigettata atteso che l'iniziativa della banca ha riaperto la controversia sull'accertamento dei rapporti di dare e avere tra le parti, rendendo attuale l'interesse della correntista a contestare, a sua volta, le statuizioni della sentenza sfavorevoli, relative alla determinazione dei saldi dei conti correnti oggetto di causa.
3.Ciò premesso, l'appello principale è solo parzialmente fondato.
3.1. Non possono essere accolte le doglianze formulate dalla banca appellante con il primo motivo di gravame, secondo cui la domanda di accertamento del saldo del conto corrente avrebbe dovuto essere ritenuta inammissibile in ragione della mancata chiusura del rapporto e del suo collegamento con la domanda di ripetizione dell'indebito, della quale avrebbe dovuto seguire la sorte.
non è condivisibile, trattandosi di domande autonome, aventi presupposti e finalità differenti.
Difatti, mentre la domanda di ripetizione dell'indebito è diretta a ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate e presuppone che il pagamento sia già avvenuto, la domanda di accertamento del saldo mira a ricostruire il rapporto di dare e avere tra le parti, mediante l'eliminazione delle poste illegittimamente addebitate e la rideterminazione del saldo effettivo del conto.
Ne consegue che la mancata chiusura del rapporto, pur precludendo l'accoglimento della domanda restitutoria per difetto di un pagamento ripetibile, non impedisce al correntista di agire per l'accertamento delle condizioni contrattuali applicate e la rettifica del saldo. Tale azione conserva, infatti, una propria autonoma utilità, consentendo di determinare l'effettiva posizione debitoria o creditoria delle parti anche in costanza di rapporto.
Pertanto, non sussiste alcuna ragione per estendere automaticamente alla domanda di accertamento del saldo la statuizione di inammissibilità pronunciata con riferimento alla domanda di ripetizione dell'indebito, dovendo le due pretese

essere valutate distintamente in ragione dei rispettivi presupposti e delle diverse finalità perseguite.
Quanto appena rilevato trova pieno riscontro nell'orientamento, ormai consolidatosi, della giurisprudenza di legittimità secondo cui "in tema di conto corrente bancario, il correntista ha interesse di sicura consistenza a che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole anatocistiche, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo ### ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo. Tale interesse rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime; quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem; quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito). Sotto questi tre profili la domanda di accertamento di cui si dibatte prospetta, dunque, per il soggetto che la propone, un sicuro interesse, in quanto è volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non può attingersi senza la pronuncia del giudice (così Cass., n. 21646/2018 e cfr. anche Cass. n. 5118/2024).
In altri termini, il correntista ben può agire in giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cui gli addebiti illegittimi si basano, per ottenere il ricalcolo del saldo parziale, previa omissione delle poste illegittime già annotate in conto, per impedire ulteriori futuri addebiti in base al medesimo titolo dichiarato nullo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, ne consegue l'infondatezza del primo motivo di doglianza.
3.2 Il secondo motivo di gravame non coglie il segno.
La chiesta rettifica del saldo da parte della correntista non può ritenersi tardiva per essere stata avanzata espressamente con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., poiché rientra nell'ambito delle facoltà di precisazione e modificazione delle domande riconosciute alla parte.

Quanto al suo concreto contenuto e alla funzione perseguita dal correntista, l'esame della predetta memoria e delle conclusioni per esteso ivi trascritte consentono agevolmente di ritenere che la rettifica del saldo è stata proposta non quale strumento volto a conseguire il medesimo risultato restitutorio perseguito con la domanda di ripetizione dell'indebito, come infondatamente sostenuto dall'appellante, ma quale strumento di eliminazione degli addebiti illegittimi annotati in conto, anche allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concesso alla cliente (Cass. Sez. U. 2 dicembre 2010, n. 24418; Cass. 15 gennaio 2013, n. 798, secondo cui l'annotazione in conto di una posta di interessi (o di commissione massimo scoperto) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della banca; con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa, allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli, ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto). Dunque, la rettifica dell'annotazione in conto corrente è soltanto la rappresentazione contabile della nuova realtà giuridica che si instaura a seguito della ritenuta illegittimità del titolo su cui l'annotazione si fondava. Essa ha natura diversa dall'azione di restituzione dell'indebito in quanto non è volta a conseguire un effetto immediatamente satisfattivo come la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite ex art 2033 c.c.. Nell'ambito della domanda originaria e di rideterminazione del saldo, la richiesta di eliminazione degli addebiti illegittimi e di riaccredito delle relative somme, così come concretamente

formulata, si esaurisce in una mera operazione correlata all'accertamento della reale situazione contabile.
3.3. Non può trovare accoglimento il terzo motivo di gravame con cui la banca lamenta il mancato assolvimento, da parte della correntista, dell'onere probatorio, in ragione della mancata produzione del contratto originario (risalente alla data del 21.1.1976) relativo al conto corrente n. (...) e dell'assenza di una sequenza integrale e continuativa degli estratti conto, assumendo l'insufficienza della documentazione contabile prodotta, ivi compresi gli scalari.
La censura è generica e non si confronta adeguatamente con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata, nella quale il Tribunale ha dato specificamente conto, ai fini della ricostruzione del rapporto di dare/avere, della documentazione acquisita agli atti, richiamando gli estratti conto a partire dal 1997 e gli scalari, la documentazione contrattuale e, in particolare, il contratto stipulato nel 1998 quale momento di formalizzazione del rapporto avente una più risalente accensione.
Come rilevato dal Giudice di primo grado, il Consulente Tecnico d'### sulla base della documentazione ritualmente acquisita agli atti, ha potuto procedere a un'accurata ricostruzione contabile del rapporto intercorso tra le parti, giungendo alla rideterminazione del saldo sulla base delle risultanze documentali e dei criteri tecnicocontabili applicabili alla fattispecie.
Il CTU, infatti, ha esaminato e rielaborato il conto sulla base della documentazione disponibile, ricostruendo le movimentazioni del rapporto e individuando gli elementi necessari a determinarne l'effettivo saldo, senza che la documentazione esaminata abbia costituito un ostacolo allo svolgimento dell'incarico. ###à peritale deve ritenersi non soltanto tecnicamente corretta, ma anche adeguatamente supportata dalle risultanze documentali, avendo consentito di pervenire a una ricostruzione attendibile del rapporto e a una quantificazione del saldo fondata su un percorso analitico verificabile.
Per contro, le censure formulate dall'appellante non appaiono idonee a inficiare la correttezza delle conclusioni cui è pervenuto il Consulente Tecnico d'### risolvendosi, in sostanza, nella generica

contestazione dell'insufficienza della documentazione disponibile e nella dedotta mancanza del contratto originario relativo al rapporto oggetto di causa poiché sorto nel gennaio del 1976 senza operare alcuna distinzione neanche temporale con riguardo alla ricostruzione contabile alla luce della documentazione contrattuale comunque presente in atti e senza considerare quanto rilevato dal primo giudice in ordine all'avvenuta formalizzazione del rapporto de quo a partire dal 1998 in coerenza rispetto alle domande e conclusioni definitive di parte attrice riportare nella sentenza medesima.
I rilievi dell'appellante, dunque, sono generici e non si accompagnano a una specifica e puntuale critica delle operazioni di ricostruzione contabile effettuate dal CTU sulla base della documentazione in atti compresi gli scalari, né individuano errori metodologici, inesattezze nei conteggi, singole poste indebitamente considerate o movimentazioni erroneamente ricostruite, tali da mettere concretamente in discussione il saldo rideterminato in sede ###adeguata affidabilità.
3.4 Parimenti infondate si appalesano le censure articolate con il quarto e il quinto motivo di gravame, con le quali la banca appellante contesta, rispettivamente, il criterio seguito dal Tribunale per l'individuazione delle rimesse solutorie e il riferimento temporale adottato ai fini della verifica dell'intervenuta prescrizione, sostenendo che avrebbero dovuto considerarsi prescritte le rimesse anteriori al decennio calcolato a partire dall'ultimo saldo positivo del conto corrente, risalente al 1° luglio 2008, anziché assumere, quale riferimento, la data di notificazione dell'atto di citazione.
Le doglianze non meritano accoglimento, risultando pienamente condivisibile il ragionamento seguito dal Giudice di primo grado.
Sotto il primo profilo, la banca muove da un presupposto erroneo, pretendendo di individuare le rimesse aventi natura solutoria sulla base del saldo storico o saldo banca' (che ricostruisce le operazioni contabili così come si sono susseguite nel tempo), senza considerare la necessità di procedere alla preventiva eliminazione degli addebiti illegittimi.

Ai fini della qualificazione delle singole rimesse, occorre, infatti, fare riferimento al saldo rettificato (Cass 7721/2023; Cass 9141/2020), ricostruito espungendo le poste indebite, così da verificare se, al momento di ciascun versamento, il conto presentasse un effettivo sconfinamento rispetto al limite dell'affidamento eventualmente concesso ovvero, in assenza di affidamento, rispetto al saldo disponibile. Soltanto all'esito di tale verifica è possibile stabilire se il versamento abbia natura solutoria, in quanto destinato a estinguere un debito esigibile, oppure natura meramente ripristinatoria della provvista.
Il criterio invocato dall'appellante, fondato sul saldo storico, rischia, al contrario, di attribuire rilievo, ai fini della prescrizione, a un'esposizione debitoria determinata, in tutto o in parte, proprio dagli addebiti illegittimi oggetto di contestazione, con conseguente alterazione della ricostruzione dell'effettiva dinamica del rapporto. Infatti, se il contratto di conto corrente è viziato da nullità delle annotazioni in esso presenti, anche l'estratto conto presenterà dei saldi viziati inidonei a definire la natura delle rimesse effettuate dal correntista. Pertanto, non si può fare affidamento su quelle che sono le risultanze finali offerte dalla banca, in quanto sono basate su clausole contrattuali e prassi contabili contrarie a norme imperative ed inderogabili, creando, così, una realtà contabile solo apparente e virtuale.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha condiviso il criterio di ricalcolo adottato dal ### fondato sulla previa rettifica delle risultanze contabili e sulla successiva individuazione delle rimesse aventi effettiva natura solutoria.
Sotto il secondo profilo, è parimenti infondata la pretesa della banca di assumere quale riferimento temporale l'ultimo saldo positivo del conto, risalente al 1° luglio 2008, sostenendo che a tale data dovrebbero considerarsi pagate tutte le precedenti rimesse solutorie e, conseguentemente, prescritte quelle anteriori al decennio.
Come correttamente rilevato dal primo giudice, l'individuazione delle rimesse solutorie prescritte deve essere effettuata avendo riguardo alla data del primo atto interruttivo della prescrizione, nella specie costituito dalla notificazione dell'atto di citazione.

Occorre, pertanto, verificare se ciascuna rimessa, previamente qualificata come solutoria sulla base del saldo rettificato, sia stata effettuata oltre dieci anni prima di tale atto, senza poter sostituire questo criterio con il riferimento all'ultimo saldo positivo del conto, non corretto giuridicamente.
La tesi dell'appellante confonde, infatti, la dinamica contabile del rapporto con il criterio temporale da applicare ai fini della prescrizione, attribuendo al saldo positivo del 1° luglio 2008 una efficacia che non gli può essere riconosciuta automaticamente.
Tale circostanza, di per sé sola, non consente di considerare indistintamente pagate a quella data tutte le precedenti rimesse solutorie, né di far decorrere da essa il termine prescrizionale relativo a ciascuna di esse. La verifica deve essere compiuta con riferimento alle singole rimesse e alla rispettiva data di esecuzione, tenendo conto della loro natura e del momento in cui è intervenuto il primo atto interruttivo. È dunque tale data, e non quella dell'ultimo saldo positivo invocato dalla banca, a costituire il riferimento per individuare le rimesse solutorie eventualmente prescritte, come operato correttamente dal CTU e condiviso dal Tribunale.
Entrambe le censure devono, pertanto, essere rigettate.
3.5. Parimenti infondato è il settimo motivo di gravame con il quale la banca appellante sostiene che la domanda di rettifica del saldo del conto corrente sarebbe soggetta al medesimo termine di prescrizione applicabile alla domanda di ripetizione dell'indebito, assumendo che le due pretese siano sostanzialmente sovrapponibili. ### non può essere condiviso in quanto non tiene conto della distinzione, sul piano giuridico e funzionale, tra la domanda di accertamento del saldo effettivo del rapporto e la domanda di condanna alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e corrisposte dal cliente.
La domanda di rettifica del saldo è diretta a ottenere la ricostruzione della corretta situazione contabile del rapporto mediante l'eliminazione delle annotazioni illegittime e la conseguente rideterminazione del saldo. Essa mira, dunque, a individuare l'effettiva consistenza del rapporto dare-avere tra le parti, senza implicare necessariamente, per ciò solo, una pretesa

restitutoria immediatamente esigibile. La domanda di ripetizione dell'indebito, invece, è diretta a conseguire la restituzione delle somme che risultino indebitamente versate e presuppone, pertanto, l'avvenuto pagamento di importi non dovuti.
Il motivo è, dunque, infondato.
4.. Risultano, invece, fondate le censure formulate dalla parte appellante con il motivo gravame concernente la statuizione con cui il Tribunale ha accertato un saldo intermedio a credito del cliente e ha disposto la correlata rettifica dell'annotazione in conto corrente senza considerare gli effetti della prescrizione, aggiungendo in dispositivo una ulteriore pronuncia di accertamento, alla stessa data, del saldo quantificato in misura inferiore poiché con applicazione della prescrizione.
4.1 Il giudice di prime cure ha accertato l'illegittimità di alcune poste passive e ha determinato il saldo rettificato in ### 269.652,93 alla data del 31.05.2028 con ordine alla banca di procedere alla rettifica del conto in tal senso, senza considerare gli effetti dell'eccezione di prescrizione. Con una ulteriore statuizione ha accertato il saldo del medesimo rapporto, alla stessa data del 31 maggio 2018, in ### 255.609,34, tenendo conto della prescrizione e limitando il ricalcolo alle poste non prescritte.
4.2. Il provvedimento di primo grado non può essere condiviso nella parte in cui ha distinto tra un saldo rideterminato senza applicazione della prescrizione con rettifica delle annotazioni in conto sulla base del predetto saldo e un diverso saldo risultante dall'esclusione nel conteggio delle poste interessate dall'eccezione, facendone due capi distinti nel dispositivo della sentenza.
Infatti, la domanda di accertamento è diretta a individuare l'effettiva consistenza del rapporto di conto corrente e non può tradursi nella determinazione di due saldi alternativi, differenziati in ragione dell'applicazione o meno della prescrizione. ### giudiziale deve, invece, condurre a un'unica determinazione del saldo, coerente con gli effetti dell'eccezione ritualmente sollevata e con i principi elaborati dalla più recente giurisprudenza di legittimità in materia.
Ne consegue che il Tribunale, una volta esaminata l'eccezione di prescrizione e ritenuta la stessa fondata con individuazione delle

rimesse prescritte, avrebbe dovuto procedere a un'unica ricostruzione contabile del rapporto ai fini dell'accertamento richiesto, senza affiancare a tale risultato un'ulteriore determinazione del saldo ottenuta prescindendo dalla prescrizione. La statuizione impugnata deve, pertanto, essere riformata sotto tale profilo, dovendosi procedere ad una rideterminazione del saldo effettivo del conto corrente n. (...) al 31 maggio 2018 sulla base di un'unica ricostruzione contabile che tenga conto degli effetti dell'eccezione di prescrizione, ossia rideterminando il saldo parziale nella somma a credito del cliente di euro 255.609,34 (ipotesi 6 della ### ed è rispetto a tale somma che deve aver luogo la rettifica del conto.
5. Venendo all'esame dell'appello proposto dalla ### srl, occorre osservare che l'impugnazione de qua è solo parzialmente fondata.
5.1. In particolare, non sono meritevoli di accoglimento il primo e secondo motivo di gravame con i quali la correntista sostiene, da un lato, che la domanda di accertamento del saldo non debba risentire degli effetti della prescrizione e, dall'altro, che il Tribunale avrebbe dovuto recepire l'importo del saldo indicato nelle conclusioni definitive della ### pari a euro +323.228,41.
Quanto alla prima censura, va ulteriormente precisato che la Cassazione ha affermato: "qualora il correntista agisca per l'accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l'ammontare del proprio credito o del proprio debito per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, a eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione (v. Cass. Sez. 1 9756-24). Non interessa che la controversia, in esito alla ritenuta inammissibilità (in primo grado) della domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, non abbia più a oggetto, in appello, una simile domanda. Il punto fondamentale è, invece, che a fronte di oneri del genere di quelli impugnati dalla correntista è comunque essenziale stabilire se esistano prelievi irripetibili per effetto della maturata prescrizione.

E ciò ### ai fini della corretta ricostruzione del saldo" (in tal senso: Cass. civ., ord. n. 16113/2024).
In altri termini, la circostanza che la domanda di ripetizione dell'indebito sia stata dichiarata inammissibile non esclude la rilevanza dell'eccezione di prescrizione ai fini della ricostruzione del saldo del conto corrente. La prescrizione, infatti, non rileva soltanto quale limite all'esercizio della pretesa restitutoria, ma deve essere considerata anche nell'ambito dell'accertamento contabile del rapporto, al fine di evitare che, attraverso l'eliminazione degli addebiti illegittimi, si pervenga a una rideterminazione del saldo che non tenga conto dell'irripetibilità delle somme oggetto di pagamenti prescritti.
Ne consegue che, ai fini della corretta determinazione del saldo, non è sufficiente verificare l'illegittimità delle singole annotazioni, dovendosi, altresì, accertare se le rimesse alle quali esse si riferiscono abbiano natura solutoria e se, rispetto a queste, sia maturata la prescrizione. Solo attraverso tale duplice verifica è possibile procedere a una ricostruzione del rapporto che tenga conto tanto della legittimità delle poste contabili quanto degli effetti dell'eccezione di prescrizione ritualmente sollevata dalla banca. Il motivo di appello è, dunque, infondato.
5.2. E' destituita di pregio anche la seconda censura, con il quale l'appellante contesta la determinazione del saldo del conto corrente operata dal Tribunale, invocando quale saldo corretto l'importo di euro 323.228,41, risultante dal ricalcolo effettuato dal CTU nella elaborazione peritale finale, senza applicazione della prescrizione.
Dall'esame della relazione tecnica d'ufficio emerge che il nominato ausiliare ha determinato un saldo creditore pari a euro 323.228,41 recependo le osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte attrice in ordine alle variazioni dei tassi di interesse. La medesima relazione contempla, tuttavia, anche una distinta ipotesi di ricalcolo, eseguita tenendo conto degli effetti della prescrizione, il cui esito risulta coincidente con il saldo individuato dal Tribunale nella statuizione relativa alla rideterminazione del rapporto al netto delle poste prescritte.

Ne consegue che l'importo di euro 323.228,41, pur corrispondendo al risultato del ricalcolo operato dal ### non può essere assunto quale saldo rilevante ai fini dell'accertamento giudiziale, in quanto determinato senza considerare gli effetti dell'eccezione prescrizionale ritualmente e fondatamente sollevata dalla ###
Come già evidenziato, infatti, la prescrizione deve essere presa in considerazione anche ai fini della ricostruzione contabile del rapporto, non rilevando esclusivamente quale limite alla domanda di ripetizione dell'indebito.
Il motivo va, pertanto, rigettato.
6. È, invece, fondato il terzo motivo di appello incidentale, con il quale la correntista censura il rigetto delle domande relative al conto corrente n. 1000/1106, deducendo che il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato le risultanze della relazione del CTU senza darne giustificazione.
La censura merita accoglimento.
Dall'esame della consulenza tecnica d'ufficio del 20 giugno 2020 emerge, infatti, che il consulente, procedendo alla rideterminazione del saldo sulla base delle condizioni economiche legittimamente applicabili e, in particolare, escludendo correttamente gli effetti dello ius variandi che è stato esercitato in violazione dell'art 118 comma 2 TUB e tenendo conto degli effetti della prescrizione (ipotesi 2 paragrafo 9.2 della CTU), ha accertato un saldo creditore in favore della correntista pari a ### 10.924,44.
Tale risultanza non risulta recepita dal giudice di primo grado, che ha rigettato le domande relative al rapporto in esame senza considerare gli esiti del ricalcolo contenuto nella relazione peritale con predisposizione di una ipotesi ulteriore di rideterminazione del saldo, evidentemente facendo riferimento ai precedenti conteggi e senza esaminare considerare le ulteriori valutazioni del consulente tecnico d'ufficio.
Poiché il rapporto di conto corrente in scrutinio risulta chiuso, diversamente da quanto rilevato con riferimento al conto n. (...), l'accertamento del credito della correntista consente di riconoscere il diritto al pagamento delle somme risultanti a suo favore.

In accoglimento del terzo motivo di appello incidentale, la sentenza impugnata deve essere riformata parzialmente, con accertamento del saldo finale del conto 1000/1106 nella misura di euro 10.924,44 a credito del cliente e condanna della banca al pagamento, in favore della controparte, di tale importo, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Spese di lite La parziale riforma della sentenza appellata determina l'automatica caducazione del capo concernente le spese processuali (in virtù dell'operatività del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c.) e la necessità di una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, alla stregua dell'esito finale della lite (cfr., sul punto, Cass. ord. n. 6259/14, nonché sentt. n. 14633/12 e 18837/10).
Le spese del doppio grado vanno poste a carico della ### parte soccombente in misura preponderante alla stregua dell'esito finale della lite. La relativa liquidazione è effettuata, come da dispositivo, in base ai parametri introdotti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (cfr. sul punto, ord. n. ###/2022, civ., Sez. Unite), tenuto conto del valore della controversia - individuato in base al criterio del disputatum, integrato da quello del decisum (cfr. fra le tante, Cass., ordinanze n. 10984/2021, n. 22742/19 e n. 27274/17) -, della natura dell'affare, delle questioni trattate e del loro esito, dell'opera prestata. Le spese della ctu espletata in primo grado restano a carico della ### come da sentenza di primo grado. Le spese vanno attribuite al procuratore ### per dichiarazione di fattone anticipo.

P.Q.M.

La Corte di Appello di ### definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede: a) Accoglie parzialmente l'appello principale e, in riforma della sentenza appellata, annulla il primo capo del dispositivo della predetta sentenza, accerta che il saldo del conto corrente (...), alla data del 31/5/2018, è pari alla somma di + € 255.609,34 e dispone che l'appellante ### s.p.a. rettifichi in tal senso il saldo alla predetta data; b) Accoglie parzialmente l'appello incidentale e, in riforma della sentenza appellata, condanna la ### s.p.a. al pagamento, in favore della ### S.r.l., della somma di ### 10.924,44, oltre

interessi legali dalla domanda al soddisfo; c) ### s.p.a. al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in ### 545,00 per esborsi e in euro 14.170,00, a titolo di compenso professionale, e per il secondo grado in ### 777,00 per esborsi e in euro 13.530,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15% sui compensi, IVA (se e in quanto dovuta e non detraibile) e CPA come per legge, con attribuzione, per entrambi i gradi di giudizio, in favore dell'avv. ### dichiaratosi anticipatario; d) Ferma nel resto la sentenza appellata.